

N. 00132/2012 REG.PROV.CAU.
N. 10495/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10495 del 2011, proposto da:

Rafe Taya, Naama Gilat, Inbar Marganit Mordel, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Cineca, Lundin Joseph Sebbina, Chiara Bulgaro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

MANCATA AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA -

RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Milano e di Universita' degli Studi di Pavia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussistono i presupposti, di cui all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 del processo amministrativo, attesa, nella specie, la sussistenza o di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, per l'accoglimento della domanda cautelare limitatamente all'ammissione con riserva dei ricorrenti con esclusione di Naama Gilat che non risulta nelle graduatorie impuginate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Accoglie e nei limiti di cui in parte motiva la domanda cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)